

---

---

## Lettere al Prof. Calderini.

XXVII.

Rapallo, 22 febbraio 1924.

*Caro professore,*

Se « *parva licet componere magnis* », e se, inoltre, è permesso ravvicinare operazioni che solo materialmente sono analoghe, Le dirò che la triplice relazione, nell'*AEGYPTUS* dell'anno scorso (pp. 3-20), sulla meravigliosa scoperta di Tutankhamon, e il risveglio di antichi anatemi contro i violatori di tombe, notato in questa occasione dal nostro Breccia nel *BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE D'ALEXANDRIE* (N.º 19, p. 188), mi suggeriscono di chiamare la Sua attenzione sopra un libro recente dell'egregio prof. Emilio Costa, *Crimini e Pene da Romolo a Giustiniano* (Bologna, Zanichelli, 1921) in cui, a pag. 128, è questo paragrafo che interessa lo studio dell'Egitto greco: « La violazione di sepolcro, che durante l'impero classico era colpita soltanto colla sanzione d'una multa... assume valore e carattere di atto criminoso contro la pubblica religiosità, colpito da pene afflittive in seguito a parecchie costituzioni imperiali intervenute *extra ordinem* a perseguirlo.... La sanzione capitale diventa poi generale nel momento di Costantino: nel quale, pel diffondersi allarmante di codesto *crimen*, in ispecie tra i seguaci della nuova fede contro i sepolcri dei pagani, parve necessario intensificare la sanzione ». Ora « si riferisce a codesto *crimen* uno dei processi riassunti nel cospicuo documento dei BGU., IV, 1024, illustrato dal WENGER, *Strafprozesse vor dem röm. Statthalter in Aegypten*, nell'*Arch. für kriminal. Anthropol.*, XVI, 1905, p. 304 e segg. ».

Suo

GIACOMO LUMBROSO.

